

3.4.3.24 Detrazione del 19% delle spese veterinarie

Settore:	Altro					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Detrazione del 19% delle spese veterinarie [AL.SI.24]					
Norma di riferimento:	Art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR come modificato dall'art. 1, comma 361 della L. n. 160 del 2019 e dall'articolo 1, comma 33 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	1986					
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime					
Descrizione:	Detrazione dall'IRPEF del 19% delle spese veterinarie fino all'importo di euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11					
Tipo di sussidio:	Detrazione – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a	n.a				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	<p>Le spese veterinarie sono finalizzate alla cura sanitaria degli animali, con riflessi positivi anche per la salute psicologica e il benessere dei loro padroni (effetti sociali positivi). Sotto il profilo più strettamente ambientale, la promozione dei servizi veterinari comporta benefici igienico-sanitari sia in ambiente esterno che in ambiente interno (<i>indoor</i>).</p> <p>Infatti, la statistica NAMEA prodotta dall'Istat, che fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre sessanta branche dell'economia italiana, per la branca "VMC: pubblicità e ricerche di mercato, altre attività professionali, scientifiche e tecniche, servizi veterinari" riporta un valore dell'indicatore dei gas serra di appena 5 tCO₂eq. per milione di euro di valore aggiunto di branca, notevolmente inferiore sia rispetto al livello medio dell'intero comparto dei Servizi (65 t/milione di euro) sia rispetto al livello medio dell'intera economia italiana (244 t/milione di euro). Si tratta quindi di un SAF.</p>					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	21,10	25,60	26,70	30,40	34,10	34,50

3.4.3.25 Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti

Settore:	Altro																
Nome del sussidio:	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti																
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.25]																
Norma di riferimento:	Art. 36, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)																
Co-finanziamento dall'UE:	No																
Anno di introduzione:	2016																
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																
Descrizione:	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti – Integrazione dei casi in cui i Comuni possono, con regolamento, prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della TARI. Ai casi già previsti dalle vigenti lettere da a) a e) (abitazioni con unico occupante o per uso stagionale; locali ed aree adibiti a d uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti risiedenti per lo più all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), si aggiunge – con l'introduzione della lettera e-bis) – la possibilità di prevedere riduzioni ed esenzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.																
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto																
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:															
	n.a.	n.a.															
Livello di riformabilità:	Nazionale																
Qualifica sussidio	SAF																
Motivazione:	<p>Le agevolazioni di cui alla lettera e-bis costituiscono un premio alle iniziative di riduzione dei rifiuti e permettono di ridurre gli elevati costi esterni ambientali associati allo smaltimento dei rifiuti (si veda Fontana e Ascari, 1998; Rabl et al., 1998; Exiopol, 2009b).</p> <p><i>N.B.: Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> </tr> </tbody> </table>						2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2016	2017	2018	2019	2020												
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.												

3.4.3.26 *Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico*

Settore:	Altro																
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico [AL.SI.26]																
Norma di riferimento:	Art. 37, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)																
Co-finanziamento dall'UE:	No																
Anno di introduzione:	2016																
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																
Descrizione:	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico – Riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose – Impianti di compostaggio aerobico realizzati anche in aree agricole																
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto																
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:															
	n.a	n.a															
Livello di riformabilità:	Nazionale																
Qualifica sussidio	SAF																
Motivazione:	<p>L'agevolazione costituisce un premio alle iniziative di compostaggio aerobico, che permettono di ridurre i rifiuti prodotti e di prevenire gli elevati costi esterni ambientali associati al loro smaltimento (cfr. ad es. Exiopol, 2009b).</p> <p><i>N.B.: Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221/2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> </tr> </tbody> </table>						2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2016	2017	2018	2019	2020												
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.												

3.4.3.27 Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici

Settore:	Altro																
Nome del sussidio:	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici																
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.27]																
Norma di riferimento:	Art. 38, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)																
Co-finanziamento dall'UE:	No																
Anno di introduzione:	2016																
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																
Descrizione:	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici – Incentivare (ad es. tramite la riduzione TARI) le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione.																
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto																
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:															
	n.a	n.a															
Livello di riformabilità:	Nazionale																
Qualifica sussidio	SAF																
Motivazione:	<p>L'agevolazione costituisce un premio alle iniziative di compostaggio aerobico, che permettono di ridurre i rifiuti prodotti e di prevenire gli elevati costi esterni ambientali associati al loro smaltimento (cfr. ad es. Exiopol, 2009 b).</p> <p><i>N.B.: Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze questa misura non rientra propriamente nel novero dei sussidi, pur essendo ambientalmente rilevante. Tuttavia, alla luce dell'ampia definizione di sussidio prevista dall'art. 68 L. n. 221 / 2015 e del dibattito internazionale, la misura è inclusa nel presente Catalogo.</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> </tr> </tbody> </table>						2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2016	2017	2018	2019	2020												
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.												

3.4.3.28 *Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare*

Settore:	Altro																
Nome del sussidio:	Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti contro lo spreco alimentare																
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.28]																
Norma di riferimento:	Legge 19 agosto 2016, n. 166, Art. 17																
Co-finanziamento dall'UE:	No																
Anno di introduzione:	2016																
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime																
Descrizione:	«Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».																
Tipo di sussidio:	Riduzione della tariffa – Sussidio indiretto																
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:															
	n.a	n.a															
Livello di riformabilità:	Nazionale																
Qualifica sussidio	SAF																
Motivazione:	<p>Combattere lo spreco di cibo è uno dei temi dell'economia circolare, oltre ad avere una forte valenza sociale. Si lascia alle autorità comunali decidere se e in che misura applicare la riduzione sulla tariffa.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> </tr> </tbody> </table>						2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.
	2016	2017	2018	2019	2020												
Effetto finanziario (mln €):	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.	d.q.												

3.4.3.29 *Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile*

Settore:	Altro															
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Esenzione dal reddito imponibile delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile [AL.SI.30]															
Norma di riferimento:	art. 1, comma 51 Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), introduzione art. 111-bis co. 2 D. Lgs. n. 385/1993, art. 81 Testo unico delle imposte sui redditi (DPR n.917/1986)															
Co-finanziamento dall'UE:	No															
Anno di introduzione:	2017															
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime															
Descrizione:	Esenzione dal reddito imponibile del 75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile. Agevolazione riconosciuta nel rispetto dei limiti del Reg. (UE) n. 1407/2013 (aiuti "de minimis").															
Tipo di sussidio:	Esenzione reddito imponibile – Sussidio indiretto															
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:														
	n.a	n.a														
Livello di riformabilità:	Nazionale															
Qualifica sussidio	SAF															
Motivazione:	<p>Agevolazione a favore degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile. In base alla normativa tali operatori conformano la propria attività a diversi principi che tengono conto anche della sostenibilità ambientale. In particolare il punto a) dell'art. 1 comma 51 prevede che la valutazione dei finanziamenti erogati a persone giuridiche sia fatta secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale.</p> <table border="1" data-bbox="523 1370 1085 1451"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>					2016	2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	-	-	1,00	1,00	1,00
	2016	2017	2018	2019	2020											
Effetto finanziario (mln €):	-	-	1,00	1,00	1,00											

3.4.3.30 Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi

Settore:	Altro					
Nome del sussidio:	Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi					
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.31]					
Norma di riferimento:	art. 26bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019) e legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58. Misura non più in vigore (abrogata dalla Legge 58/2019 - Art.26-bis).					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2020					
Anno di cessazione (ove prevista):	2020					
Descrizione:	Obiettivo della misura è incentivare le imprese al riutilizzo degli imballaggi dei propri prodotti o al riciclo degli stessi. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario.					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
	n.a	n.a				
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio	SAF					
Motivazione:	Favorisce il mercato del riuso e consente quindi un impiego più efficiente delle risorse, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. La norma è in linea con i principi dell'Economia Circolare così come declinata dalle quattro direttive contenute nel Pacchetto sull'Economia Circolare dell'UE.					
		2016	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	-	-	10,00

3.4.3.31 Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso

Settore:	Altro 			
Nome del sussidio:	Credito di imposta riconosciuto alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano prodotti da riciclo e riuso (di cui al comma 1).			
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.32]			
Norma di riferimento:	art. 26ter decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019) e legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.			
Co-finanziamento dall'UE:	No			
Anno di introduzione:	2019			
Anno di cessazione (ove prevista):	2020			
Descrizione:	<p>Obiettivo della misura è incentivare imprese e soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo all'utilizzo, nell'esercizio delle proprie attività professionali, di prodotti semilavorati o derivanti da riciclaggio. Nello specifico, per l'anno 2020, e' riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale.</p>			
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto			
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:		
	n.a	n.a		
Livello di riformabilità:	Nazionale			
Qualifica sussidio	SAF			
Motivazione:	<p>Favorisce il mercato del riuso e consente quindi un impiego più efficiente delle risorse, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. La norma è in linea con i principi dell'Economia Circolare così come declinata dalle quattro direttive contenute nel Pacchetto sull'Economia Circolare dell'UE.</p>			
	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	-	-	10,00

3.4.3.32 Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti

Settore:	Altro													
Nome del sussidio:	Credito di imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.													
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.33]													
Norma di riferimento:	LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 - comm. 73-77													
Co-finanziamento dall'UE:	No													
Anno di introduzione:	2020													
Anno di cessazione (ove prevista):	2021													
Descrizione:	<p>Credito d'imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate, riconosciuto a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.</p>													
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto													
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:												
	n.a	n.a												
Livello di riformabilità:	Nazionale													
Qualifica sussidio	SAF													
Motivazione:	<p>Favorisce il mercato del riuso e consente quindi un impiego più efficiente delle risorse, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. La norma è in linea con i principi dell'Economia Circolare così come declinata dalle quattro direttive contenute nel Pacchetto sull'Economia Circolare dell'UE.</p> <table border="1" data-bbox="545 1527 1062 1610"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>					2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	-	-	1,00	1,00
	2017	2018	2019	2020										
Effetto finanziario (mln €):	-	-	1,00	1,00										

3.4.3.33 *Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti*

Settore:	Altro		
Nome del sussidio:	Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti (i.e. EMAS e ISO 14001).		
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.34]		
Norma di riferimento:	D.M. 06/03/2017, n. 58: Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis.		
Co-finanziamento dall'UE:	-		
Anno di introduzione:	2017		
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime		
Descrizione:	Agevolazioni finanziarie per le certificazioni ambientali.		
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto		
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:	
	n.d.	n.d.	
Livello di riformabilità:			
Qualifica sussidio	SAF		

Motivazione:

Sostegno volto a ridurre il costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione. La tariffa viene ridotta in misura diversa a seconda della tipologia di installazione (Allegato I o II del D.M. n.58/2017) e comporta le seguenti riduzioni: a) in caso di EMAS da 500 a 7.000 euro; b) in caso di ISO 14001 da 250 a 5.000 euro.

In particolare:

Il Sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS = *Eco-Management and Audit Scheme*) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. La certificazione EMAS è principalmente destinata a migliorare l'ambiente e a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo ed ai cittadini (al pubblico in senso lato) uno strumento attraverso il quale è possibile avere informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni.

La ISO 14001 è una norma del sistema di gestione riconosciuta a livello internazionale, pubblicata da ISO (*International Organization of Standardization*), che specifica i requisiti più importanti per l'identificazione, il controllo e il monitoraggio degli aspetti ambientali, e anche il modo di gestire e migliorare l'intero sistema. Lo scopo della norma ISO 14001 è quello di fornire alle aziende un quadro per la protezione dell'ambiente e rispondere alle mutevoli condizioni ambientali compatibilmente con le esigenze socio-economiche. La norma definisce i requisiti che consentono a un'organizzazione di raggiungere i risultati attesi come stabilito dal proprio SGA (Sistema di Gestione Ambientale). L'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale è un modo sicuro per individuare e controllare gli effetti delle proprie attività e dei propri prodotti e servizi sull'ambiente.

	2017	2018	2019	2020
Effetto finanziario (mln €):	-	d.q.	d.q.	d.q.

3.4.3.34 Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti

Settore:	Altro													
Nome del sussidio:	Criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie per alcune fattispecie di impianti. (sconto su certificazioni EMAS e ISO 14001).													
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.35]													
Norma di riferimento:	Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 28/04/2017 recante modifiche al decreto n. 141 del 26 maggio 2016 che dispone i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-xies, comma 9-septies ³³⁸ , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.													
Co-finanziamento dall'UE:	-													
Anno di introduzione:	2017													
Anno di cessazione (ove prevista):	a regime													
Descrizione:	Agevolazioni finanziarie per le certificazioni ambientali.													
Tipo di sussidio:	Sussidio indiretto													
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:												
	n.d.	n.d.												
Livello di riformabilità:														
Qualifica sussidio	SAF													
Motivazione:	<p>Il sussidio è motivato dalla riduzione del rischio di inquinamento ambientale connesso alle attività di gestione dei rifiuti svolte dalle organizzazioni in possesso della registrazione EMAS o della certificazione ISO 14001, in quanto la presenza di un Sistema di Gestione Ambientale certificato e la verifica periodica svolta da parte di un soggetto terzo indipendente rappresenta una forte garanzia in termini di controllo e di riduzione dei propri impatti ambientali.</p> <p>L'articolo 4 (Riduzioni e aggiornamenti), comma 1, del decreto n. 141 del 26 maggio 2016, stabilisce che le installazioni dotate di registrazione EMAS usufruiscono di una riduzione del 50% delle garanzie finanziarie, e quelle dotate di certificato ISO 14001 una riduzione del 40%.</p> <table border="1" data-bbox="545 1444 1062 1527"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effetto finanziario (mln €):</td> <td>-</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> <td>d.q.</td> </tr> </tbody> </table>					2017	2018	2019	2020	Effetto finanziario (mln €):	-	d.q.	d.q.	d.q.
	2017	2018	2019	2020										
Effetto finanziario (mln €):	-	d.q.	d.q.	d.q.										

³³⁸ Articolo 29-sexies (AIA - Autorizzazione integrata ambientale), comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1529-septies recita: "A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 9-quinquies, l'AIA prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.

3.4.3.35 *Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese*

Settore:	Altri sussidi					
Nome del sussidio: [Codice CSA sussidio]	Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese [AL.SI.36]					
Norma di riferimento:	Commi 198/209 Legge di bilancio 2020 160/2019					
Co-finanziamento dall'UE:	No					
Anno di introduzione:	2020					
Anno di cessazione (ove prevista):	A regime					
Descrizione:	Si introduce il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l'operatività fino al 2020).					
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto					
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:				
Non prevista						
Livello di riformabilità:	Nazionale					
Qualifica sussidio						
Motivazione:	Il sussidio mira a stimolare la ricerca e l'innovazione contribuendo così al miglioramento tecnologico e alla riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti e processi produttivi, di consumo, trasporto etc..					
		2019	2020	2021	2022	2023
stanziamento (mln €):	-	-	245,70	245,70	245,70	

3.4.3.36 Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile

Settore:	Altri sussidi																
Nome del sussidio:	Incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile																
[Codice CSA sussidio]	[AL.SI.37]																
Norma di riferimento:	Comma 653-658 Legge di bilancio 2020 160/2020																
Co-finanziamento dall'UE:	No																
Anno di introduzione:	2020																
Anno di cessazione (ove prevista):	2021																
Descrizione:	Si riconosce un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.																
Tipo di sussidio:	Credito d'imposta – Sussidio indiretto																
Aliquota:	Ordinaria:	Ridotta:															
Non prevista																	
Livello di riformabilità:	Nazionale																
Qualifica sussidio	SAF																
Motivazione:	<p>Il consumo eccessivo di plastica sta causando gravi problemi all'ecosistema, basti pensare all'accumulo di plastica negli oceani. Sebbene non rappresenti la soluzione finale tuttavia la produzione di plastiche di origine non fossile, che si degradano più rapidamente, può contribuire alla soluzione del problema.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>stanziamento (mln €):</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30,0</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						2019	2020	2021	2022	2023	stanziamento (mln €):	-	-	30,0	-	-
	2019	2020	2021	2022	2023												
stanziamento (mln €):	-	-	30,0	-	-												

3.4.3.37 *Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali*

Settore:	Altri sussidi		
Nome del sussidio:	Credito d'imposta vuoto a rendere nelle Zone Economiche Ambientali		
Codice CSA sussidio	[AL.SI.38]		
Norma di riferimento:	art. 1, c. 760-766, L. n. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).		
Co-finanziamento dall'UE:	No		
Anno di introduzione:	2021		
Anno di cessazione (ove prevista):	2022		
Descrizione:	<p>La disposizione riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede operativa all'interno delle Zone Economiche Ambientali - ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</p> <p>Gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti. L'agevolazione si applica nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato, cd. regime de minimis.</p>		
Tipo di sussidio:	indiretto		
Aliquota:	Ordinaria	Ridotta:	
na	Na	Na	
Livello di riformabilità:	Nazionale		
Qualifica sussidio	SAF		

Motivazione:

La misura si propone di contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti da imballaggio e favorire il riutilizzo di imballaggi già usati, contenenti liquidi a fini alimentari, nelle zone economiche ambientali. Si qualifica pertanto come misura a sostegno dell'economia circolare. Il beneficio ambientale del riutilizzo diretto sta nell'interruzione dei processi di estrazione e trasformazione di risorse naturali primarie (e/o materie prime seconde), nonché degli input necessari al processo di produzione (e/o riciclo), quali l'energia, per fabbricare i medesimi manufatti ex novo.

Nella "gerarchia" delle azioni a contrasto della produzione di rifiuti, il riutilizzo è al secondo posto subito dopo il non-uso (*Reduce – Reuse – Recycle*).

	2020	2021*	2022*
Effetto finanziario (mln €):	-	5,00	5,00

*Stanziamiento annuo massimo previsto da Legge di Bilancio 2020